

Codice A1813C

D.D. 14 settembre 2023, n. 2367

**R.D. n° 523/1904, L.R. n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 10/R del 16/12/2022. - Fascicolo TO.LT.6622 - Concessione demaniale per l'attraversamento del Torrente Chiamogna con nuova infrastruttura per telecomunicazioni inglobata all'interno del ponte esistente in Comune di Bricherasio (TO), in località San Michele. - Autorizzazione idraulica n° 6184/2023 - Richiedente: Società Telecom Italia S.p.A. (Riferimento:...**



**ATTO DD 2367/A1800A/2023**

**DEL 14/09/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**OGGETTO:** R.D. n° 523/1904, L.R. n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 10/R del 16/12/2022. - Fascicolo TO.LT.6622 - Concessione demaniale per l'attraversamento del Torrente Chiamogna con nuova infrastruttura per telecomunicazioni inglobata all'interno del ponte esistente in Comune di Bricherasio (TO), in località San Michele. - Autorizzazione idraulica n° 6184/2023 - Richiedente: Società Telecom Italia S.p.A. (Riferimento: ID486013 Prot: 102981-P).

La Società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 MILANO (MI), Codice Fiscale/Partita IVA 00488410010, ha presentato domanda di concessione demaniale in data 18/05/2023 (nostro protocollo n° 21299/A1813C) per un attraversamento del Torrente Chiamogna con nuova infrastruttura per telecomunicazioni inglobata all'interno del ponte esistente in Comune di Bricherasio (TO), in località San Michele, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Oggetto della presente è la richiesta di attraversamento del torrente Chiamogna in Comune di Bricherasio, con un impianto per telecomunicazioni, realizzato mediante la posa di n. 12 minitubi plastici di diam. 14 mm. all'interno di una minitrincea di sezione di circa cm 10 e profondità di cm 35 circa, inglobata all'interno del cassonetto stradale del ponte stradale esistente di Strada San Michele, a valle dell'abitato della località San Michele in Comune di Bricherasio, il tutto nell'ambito della realizzazione della rete primaria che collega il Centro del Comune di Bricherasio con la Frazione San Michele.

L'attraversamento stradale esistente è stato autorizzato in linea idraulica, ai sensi del regio decreto 523/1904, con provvedimento n. 2897 del 27 maggio 1996, rilasciato dal Settore scrivente e riguardante l'ampliamento del ponte stradale esistente in località San Michele sul Torrente Chiamogna. Si precisa che le opere in progetto, inserendosi all'interno della sagoma del ponte, non modificano né riducono la sezione libera di deflusso del corso d'acqua nella sezione interessata dalla nuova infrastruttura per telecomunicazioni.

Il Comune di Bricherasio, proprietario del ponte interessato dalla nuova infrastruttura di telecomunicazione, con Pec del 4/07/2023, registrata al protocollo regionale n. 28899 del 5/07/2023, ha comunicato l'avvenuto rilascio, alla società TELECOM ITALIA SPA, dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi della L.R. 12/2004 e del regolamento regionale n° 10/R/2022 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile

Visto che con nota n° 28411/A1813C del 03/07/2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale n° 10/R/2022.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria n° 6184 redatto dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino in data 24/08/2023, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Dato atto che ai sensi dell'Allegato A Tabella canoni di concessione per pertinenze idrauliche 2022-2023 – Esenzioni – punto 7, della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n.3484 del 24 Novembre 2021, i gestori di servizi di comunicazione elettronica di cui al Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259: codice delle comunicazioni elettroniche sono esenti dal pagamento dei canoni demaniali e dal versamento del deposito cauzionale.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione non è avvenuto nei termini di legge a causa dei carichi di lavoro.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR n° 1-3361 del 14/06/2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD n° 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della LR n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. n° 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- art. 59 "Funzioni della Regione" della LR n° 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- LR n° 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e regolamento regionale approvato con DPGR n° 10/R in data 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 marzo 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Decreto Legislativo n. 259 del 1/08/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche.;

*determina*

a) di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici la Società Telecom Italia S.p.A., ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, a firma del Geom. Francesco Piccolo – iscritto al Collegio dei Geometri di Torino al n. 8642, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione al progetto esaminato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante l'esecuzione degli eventuali interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la restrizione della sezione idraulica; il materiale di risulta proveniente dagli scavi e dalle demolizioni effettuati per l'esecuzione dell'intervento non deve essere abbandonato nel torrente e nelle aree potenzialmente attive in linea idraulica ma dovrà essere smaltito o reimpiegato nel rispetto delle vigenti normative;
4. come previsto nell'allegato A della DD n. 431 del 23/02/2016, nel caso dovesse emergere in futuro l'inadeguatezza dell'attraversamento stradale del torrente Chiamogna, di cui all'autorizzazione n. 2897 del 27 maggio 1996, spetta a Telecom Italia S.P.A. eseguire, a sua cura e spesa, quei lavori di adeguamento e/o rimozione del servizio oggetto del presente parere in relazione agli interventi che saranno necessari per risolvere le criticità sul manufatto ospitante;
5. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; spetta al richiedente adottare le misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare del comportamento idraulico del torrente;
6. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto gli eventuali lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o in ordine alla stabilità del manufatto ospitante;

8. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;

9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

10. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

11. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

12. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia .

b) di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, alla Società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 MILANO (MI), Codice Fiscale/Partita IVA 00488410010, l'occupazione di area demaniale per un attraversamento del Torrente Chiamogna con nuova infrastruttura per telecomunicazioni inglobata all'interno del ponte esistente in Comune di Bricherasio (TO), in località San Michele, come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

c) di stabilire che, ai sensi dell'art. 17 punto c) del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;

d) di stabilire la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2052 subordinatamente all'osservanza degli obblighi delle condizioni espresse nel disciplinare

e) di stabilire che ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 01 Agosto 2003, n. 259, TIM S.p.A. non è tenuta al pagamento dei canoni demaniali e al versamento della cauzione infruttifera;

f) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL

SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)  
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia